

---

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Cessazione materia del contendere ed opposizione a decreto ingiuntivo**

*Con specifico riferimento alla opposizione a decreto ingiuntivo ed al relativo giudizio - che non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza - la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronuncia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione della ingiunzione.*

**Tribunale di Genova, sezione terza, sentenza del 24.11.2014**

*...omissis...*

Ritenendo pertanto esservi confusione sul titolo di delibera di cui il condominio rivendica il pagamento per via monitoria l'opponente chiede annullarsi e o dichiararsi inefficace il decreto ingiuntivo opposto.

Si costituisce il Condominio rilevando come il decreto ingiuntivo si fonda sulla delibera del 19.10.2010 (prod. 9 fascicolo monitorio) nel corso della quale sono stati approvati sia il consuntivo e riparto spese ordinarie es 2009/2010 (argomento sub 4 odg) che porrebbe a carico dell'attore la somma di Euro 2275,31 per spese ordinarie, sia il consuntivo e riparto spese straordinarie (argomento sub 1 odg) che porrebbe a carico dell'attrice la somma di Euro 8472,36 per spese

Il condominio allega sub 16 sentenza n. 1566/11 del Tribunale di Genova (Dott Tabacchi) che ha chiuso il procedimento di impugnativa avverso la delibera 23.10.2009 dichiarando cessata la materia del contendere con soccombenza virtuale della Canevella sas atteso che l'inserimento della voce straordinarie in rendiconto ordinario è avvenuta per mero errore materiale tale da non inficiare la delibera .

Rileva infine che nessuna delle altre delibere impugunate e stata comunque sospesa.

Il convenuto chiede pertanto rigettarsi l'opposizione con conferma del decreto opposto.

Peraltro in corso di causa, come rilevato anche dall'opposto in seconda memoria ex art 183 VI comma c.p.c. in data 20 ottobre 2011, l'opponente nel giugno 2011 ha provveduto a pagare al condominio e senza riserva quanto portato in decreto ingiuntivo con la conseguenza che in oggi il convenuto chiede dichiararsi cessata la materia del contendere con soccombenza virtuale dell'opponente.

Solo all'udienza di discussione parte opponente rileva di aver pagato quanto portato in decreto solo al fine di evitare l'azione esecutiva.

Così delineate le posizioni delle parti e fermo restando quanto previsto dall'art 1130 n 3 c.c., si osserva comunque che il convenuto opposto ha provveduto ad allegare delibera del 25.3.2011 (xxxxxx) con la quale il condominio è stato autorizzato a costituirsi nel presente giudizio, ove il convenuto chiede non solo il rigetto dell'opposizione ma anche la condanna dell'attrice al pagamento del debito, di talchè risulta sussistere la legittimazione dell'amministratore ad agire per il recupero del credito vantato e a resistere all'opposizione avversaria.

Passando pertanto ad esaminare l'opposizione si osserva che il credito del condominio risulta fondato sulla delibera del 19.10.2010 nel corso della quale l'assemblea ha approvato sub 1 dell'odg il consuntivo spese straordinarie fogna (...) ove si da atto che non c'è alcuna variazione rispetto al preventivo e riparto 7.10.2008 indicato a verbale sempre del 7.10.2008 (prod. 6 fase monitoria) laddove viene indicato il costo complessivo dei lavori straordinari alla fogna nella misura di Euro 84.469,89 da ripartirsi in base alla tabella millesimi proprietà (e che a carico dell'attrice pone la somma di Euro 8472,33).

Inoltre al punto sub 4 dell'odg del 19.10.2010 viene approvato il consuntivo es 2009-2010 per spese ordinarie con relativo riparto che pone a carico dell'attrice la somma di Euro 2275,31.

Tale delibera, impugnata dall'attrice ma mai sospesa, risulta in oggi perfettamente valida e vincolante la compagine condominiale a fronte del rigetto della impugnazione proposta dalla xxxxxxxxxx del 25.6.2014.

Risulta pertanto adeguatamente provato il credito vantato dal condominio alla luce della documentazione sopra richiamata con la conseguenza che l'opposizione attorea appare infondata .

Come è ben noto, infatti, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugunate (Cass 26629/2009).

Tale delibera infatti costituisce titolo di credito del condominio e di per sè prova l'esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo ma

anche la condanna del condominio a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto, e il cui ambito è dunque ristretto alla sola verifica dell'esistenza e dell'efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass Sez Un 4421/2007, Cass 17014/2010 Cass 2387/2003 per tutte).

Si ricorda poi che comunque lo stato di riparto non risulta indispensabile al fine dell'emissione del decreto ingiuntivo essendo sufficiente anche il solo rendiconto ritualmente approvato (cfr Cass 15017/2000)

Peraltro, a fronte della documentazione allegata e risultando l'avvenuto pagamento in corso di causa di tutte le somme portate in decreto, l'odierno giudicante deve disporre la revoca del decreto già soddisfatto con condanna dell'attore soccombente al pagamento delle spese di lite liquidate alla luce del D.M. 10 marzo 2014 e parzialmente ridotte per la non particolare complessità della causa.

Come è ben noto, infatti, il pagamento della somma ingiunta comporta che il giudice dell' opposizione, revocato il decreto ingiuntivo, debba regolare le spese processuali, anche per la fase monitoria, secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza dei motivi di opposizione con riferimento alla data di emissione del decreto (Cass. 8428/2014 per tutte).

Ed infatti con specifico riferimento alla opposizione a decreto ingiuntivo, la prevalente giurisprudenza di legittimità, ha affermato che nel relativo giudizio - che non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza - la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronuncia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione della ingiunzione (v., tra le altre, Cass. SS.UU., sent. n. 7448 del 1993, e, successivamente, le sentenze n. 5074 del 1999, n. 4531 del 2000; contra, in precedenza, Cass. sent. n. 12521 del 1998 e n. 4804 del 1992).

p.q.m.

Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, G.O.T. Dott.ssa Chiara Daniela Fioravanti, definitivamente pronunciando nella causa vertente tra Canevello sas di Turtulici Isabella in persona del titolare legale rappresentante pro tempore (attrice in opposizione) e il Condominio di Via D. 26 in G. in persona dell'amministratore pro tempore, (convenuto opposto), disattesa ogni altra eccezione, deduzione e istanza

- revoca il decreto opposto nei limiti e per le ragioni di cui in parte motiva;
- condanna l'opponente a corrispondere al Condominio opposto le spese di lite che liquida in complessivi Euro 2417,5 per compensi oltre rimborso spese forfettarie ex art 2, IVA e CPA come per legge, per le ragioni di cui in parte motiva.

Così deciso in Genova, il 24 novembre 2014.

Depositata in Cancelleria il 24 novembre 2014.